

**All. 1**



N. 28/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso presentato da Paolo Marchioro e Laura Dogà, per il tramite dell'OCC dott.ssa Valentina Vianello e con il patrocinio dell'avv. Sara Ferrari, per l'omologa di un concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Martellago (VE);

rilevato che gli istanti sono conviventi e coniugi (art. 66 ccii);

rilevato, inoltre, che i debiti indicati dagli istanti non hanno natura consumeristica e, quindi, i sigg.ri Marchioro e Dogà presentano i requisiti soggettivi richiesti per la formulazione della proposta di concordato minore;

osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versano gli istanti, riconducibile alla riduzione del reddito del sig. Marchioro e alle compromesse condizioni di salute di entrambi gli istanti;

osservato che il sig. Marchioro, di professione agente, e la sig.ra Dogà, collaboratrice domestica a tempo indeterminato, hanno proposto ai creditori la corresponsione di €



350,00 mensili per cinque anni, così da soddisfare integralmente i crediti prededucibili, i creditori privilegiati (diversi dal creditore ipotecario) al 7,56% e i creditori chirografari allo 0,43%;

rilevato che gli istanti hanno ottenuto il consenso del creditore ipotecario al pagamento del suo credito secondo il piano di ammortamento in essere (si fa presente che il mutuo ipotecario è stato contratto per l'acquisto della casa di abitazione);

osservato, a tale ultimo proposito, che, nonostante l'art. 67 co. 5 ccii sia dettato con riferimento alla diversa procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e non sia, quindi, direttamente applicabile nell'ambito del concordato minore (il quale prevede la possibilità del rimborso, alle scadenze pattuite, del solo mutuo relativo all'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'impresa – art. 75 co. 3 ccii -), è comunque ipotizzabile che il debitore predisponga un concordato minore proponendo ai suoi creditori la misura e la modalità della loro soddisfazione e prevedendo, al contempo, che il credito garantito da ipoteca per l'acquisto della casa di abitazione sia pagato in conformità al piano di ammortamento, e ciò previo consenso del creditore ipotecario;

rilevato che, in un siffatto caso, gli altri creditori potranno, se del caso, contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 80 co. 3 ccii;

considerato, allora, che nessuna contestazione è intervenuta nel caso in esame e che l'OCC ha dato conto nella propria relazione del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 ccii;

ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che la proposta formulata sia ammissibile e che il piano sia fattibile;

visto l'art. 80 cci;



**P.Q.M.**

omologa il concordato minore proposto da Paolo Marchioro e Laura Dogà, così come da ultimo integrato;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;

dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;

dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;

dichiara chiusa la presente procedura.

Si comunichi.

Venezia, 30.3.2023

Il Giudice

